

LA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI: RISCONTRI APPLICATIVI (*)

Un'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nel Tribunale di Como

di Grazia Mannozi, Viola Molteni, Francesca Civiello

Introdotta nel segno della lotta al sovraffollamento carcerario, la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti ha veicolato nel sistema penale un ampio spettro di istanze politico-criminali, tra le quali spiccano, oltre alla deflazione carceraria, la promozione di dinamiche di risocializzazione del soggetto sottoposto alla prova e di riparazione nei confronti della vittima. Attraverso l'incrocio delle coordinate normative dell'istituto e dei dati empirici relativi alle sentenze di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova emesse dalla Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018, lo scritto si propone di verificare – nei limiti dei dati disponibili – il grado di effettività dell'istituto, ossia di rispondenza dello stesso agli obiettivi politico-criminali che ne hanno sollecitato l'adozione.

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 1.1. Contesto dell'indagine. – 1.2. Oggetto e obiettivi dell'indagine. – 1.3. Dati: fonti e coordinate spazio-temporali. – 1.4. Metodologia. – 1.5. Ipotesi di lavoro. – 2. Le coordinate normative della messa alla prova. – 3. Analisi quantitativa dei dati sulla messa alla prova relativi al Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018. – 4. Percentuale applicativa dell'istituto e analisi dei reati dichiarati estinti per esito positivo della prova. – 5. Profilo personologico dei destinatari dell'istituto. – 5.1. Nazionalità. – 5.2. Genere. – 5.3. Età. – 6. Durata media della sospensione del procedimento e del lavoro di pubblica utilità. – 7. Conclusioni.

(*) Il presente lavoro sviluppa parte dei risultati del percorso di ricerca svolto da Francesca Civiello per redigere la tesi di laurea magistrale in Diritto penale dal titolo "La messa alla prova: profili normativi e riscontri applicativi. Un'indagine empirica sul Tribunale di Como", discussa presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'a.a. 2017/2018. La tesi è stata elaborata nell'ambito del progetto "Syn-Thesis, nuovi percorsi di alleanza didattica per redigere la tesi di laurea", istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria al fine promuovere, attraverso l'elaborazione della tesi di laurea, attività di ricerca da condurre in collaborazione con il relatore. Sebbene progettato congiuntamente dalle Autrici, il presente scritto è riferibile a: Grazia Mannozi per i paragrafi 1 (e relativi sottoparagrafi) e 7; Viola Molteni per i paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 (e relativi sottoparagrafi); Francesca Civiello per la ricerca empirica e l'elaborazione grafica dei dati.

1. Premessa metodologica.

1.1. Contesto dell'indagine.

Con la l. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore italiano – “redarguito” dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo attraverso la sentenza Torreggiani¹ e incoraggiato ad adottare misure normative e riforme strutturali idonee ad affrontare efficacemente la questione del sovraffollamento carcerario – ha, dopo lunghe resistenze², introdotto nel rito degli adulti l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (da qui in avanti, MAP), mutuandolo, pur con significative interpolazioni³, dal procedimento penale minorile⁴.

Nata essenzialmente per contrastare l’annoso problema della sovrappopolazione carceraria, la MAP ha nondimeno guadagnato attenzione quale novità di spicco tra le “*episodiche ma significative aperture verso l’idea della riparazione*”⁵: l’istituto ha infatti rappresentato un *cluster* di recepimento di istanze politico-criminali stratificate, che lo hanno voluto funzionale non solo alla *deflazione* e alla *diversion* del soggetto sottoposto alla prova, ma anche alla *risocializzazione* del medesimo e al potenziale espletamento di percorsi di mediazione con la persona offesa.

Il complesso meccanismo sospensivo modellatosi sotto la pressione di tali istanze ha riscontrato, negli anni, una tendenza applicativa in continua crescita. Prendendo atto

¹ V. C. edu, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, che ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 della CEDU per le condizioni di detenzione determinate da sovraffollamento carcerario.

² L’idea di replicare all’interno del procedimento penale nei confronti degli adulti l’istituto sospensivo già previsto all’interno del rito minorile ha fatto la sua prima comparsa nel 2002, con la proposta di legge n. 3452. L’introduzione è stata riproposta senza successo: nel 2006, con la proposta di legge n. 916; nel 2007 con il disegno di legge n. 2664; nel 2008, con la proposta di legge n. 879; nel 2010 con il disegno di legge n. 3291; nel 2012 con il disegno di legge n. 5019 ed infine nel 2013 con il disegno di legge 5019-*bis* – che, non trasformato in legge per lo scioglimento anticipato del Parlamento, è stato trasfuso nel progetto n. 331 da cui la l. 67/2014 trae origine.

³ Le principali differenze tra i due modelli di MAP riguardano: (i) l’ambito di applicabilità: la messa alla prova minorile è possibile per qualunque reato, a differenza, come vedremo *infra*, di quanto accade nel rito degli adulti; (ii) la durata massima della prova: fino a due anni per gli adulti, fino a tre anni per i minori; (iii) il consenso del soggetto che si sottopone alla prova: *condicio sine qua non* nel rito degli adulti, non formalmente richiesto, invece, in quello dei minori; (iv) la possibilità di reiterare l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, concessa nel rito minorile e preclusa in quello degli adulti; (v) la prognosi di non recidiva del soggetto sottoposto alla prova, da effettuarsi nel solo rito degli adulti al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta; (vi) il maggior margine di trasgressione al programma di MAP concesso ai minori, i quali si vedranno revocare il provvedimento di sospensione solo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte, mentre gli adulti incorreranno in tale esito, *ex art. 168-quater c.p.*, in caso di reiterata o grave trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede; (vii) la possibilità di richiedere la MAP sin dalla fase delle indagini preliminari, prevista nel solo rito degli adulti.

⁴ Nell’ambito della vasta dottrina sul tema, si veda CESARI (2009), p. 344 e bibliografia *ivi* richiamata.

⁵ PALAZZO (2017), pp. 358-359.

di tale trend *quantitativo*, il presente scritto si propone di verificare se la MAP si dimostri *qualitativamente*, nella sua dimensione *in action* – relativa alla realtà applicativa del Tribunale di Como – all’altezza delle aspettative assegnatele.

1.2. Oggetto e obiettivi dell’indagine.

La presente indagine ha per oggetto una stima dei profili di effettività della messa alla prova per gli adulti.

Prendendo le mosse dall’autorevole considerazione secondo cui un diritto penale teleologicamente orientato alla tutela dei beni della collettività “*deve essere di volta in volta eterodeterminato dallo scopo ed eterolegittimato dal corrispondente risultato*”⁶, ci si chiede, segnatamente, se la MAP risponda ai macro-obiettivi politico-criminali che ne hanno sostenuto l’adozione, con particolare riferimento al contenimento della popolazione carceraria.

Rispetto allo scopo dell’indagine, il terreno della prassi rappresenta un punto di osservazione privilegiato. Pertanto, l’indagine ha preso le mosse dal reperimento di dati relativi all’applicazione della MAP nel contesto territoriale del Tribunale di Como. I dati estrapolati costituiscono una piattaforma di osservazione parziale e tuttavia interessante per avviare alcune riflessioni più generali sull’applicazione della misura e sulla capacità della MAP di adempiere alle funzioni demandategli⁷.

1.3. Dati: fonti e coordinate spazio-temporali.

La ricerca empirica su cui si incentra il presente lavoro è stata svolta interamente presso il Tribunale di Como, grazie al supporto ricevuto dai magistrati e dal personale di cancelleria.

I dati che ne costituiscono la base sono rappresentati da 322 sentenze di proscioglimento per esito positivo della MAP, estrapolate da 5532 dispositivi custoditi presso la cancelleria della Sezione Penale Dibattimento, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. Ulteriori informazioni, richieste ai funzionari della cancelleria, hanno inoltre permesso di ricostruire la “*storia*” di ogni singolo fascicolo che in concreto ha aperto la possibilità di messa alla prova dell’imputato.

⁶ Così PALIERO (1990), p. 438; tale contributo resta peraltro insuperato nello sviluppare la nozione penalistica di effettività. L’A. sottolinea che: “l’orientamento teleologico assegnato al sistema penale impone di attrarre sempre nel fuoco dell’indagine sull’effettività lo scopo (gli scopi) della norma: il conseguimento dello scopo di tutela [...] è elemento fondante per l’attribuzione del predicato di effettività a qualsiasi opzione penale” (p. 500).

⁷ V., ancora una volta, PALIERO (1990), p. 517, secondo il quale: “il principio di effettività [...] si ‘nutre di empiria’ e come tale non solo può, ma deve essere costantemente sottoposto alla verifica dei risultati secondo il ben noto paradigma prognostico-diagnostico”.

1.4. Metodologia.

La ricognizione dei fascicoli rilevanti ai fini dell'indagine è stata resa possibile dalla presenza di un *database*, studiato ed approntato dal personale di cancelleria della Sezione Penale Dibattimento del Tribunale di Como, dal quale tuttavia, nell'ambito dell'accesso consentito, è stato possibile ricostruire compiutamente i dati relativi ai soli procedimenti che hanno avuto esito positivo.

Non rientrano nei dati analizzati: le istanze di MAP presentate; i procedimenti di MAP conclusi con ordinanza di revoca e ripresa del processo *ex art. 464-octies*, co. 4, c.p.p.; i procedimenti di MAP conclusi con esito negativo e ripresa del processo *ex art. 464-septies*, co. 2, c.p.p.

Dal *database*, nell'ambito dell'accesso consentito⁸, è stato possibile reperire le seguenti informazioni:

- a) data dell'istanza di messa alla prova;
- b) data dell'udienza per l'emanazione dell'ordinanza di sospensione del procedimento;
- c) periodo di sospensione del procedimento;
- d) data dell'udienza di verifica e conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

Il *database* è stato creato appositamente per avere i dati statistici sulla messa alla prova che ogni ufficio giudiziario è tenuto a inoltrare annualmente al Ministero della Giustizia. Ci si limita a osservare come la richiesta ministeriale non sia stata, almeno inizialmente, corredata dalla fornitura di mezzi atti a dotare gli uffici di adeguati sistemi produttivi dei report richiesti. Si precisa che il *database* istituito presso il Tribunale di Como include anche il campo contenente le richieste di messa alla prova aventi esito negativo; quest'ultimo però non è stato abilitato all'accesso ai fini della presente indagine. I dati fruibili concretamente attraverso il *database* hanno consentito, in ogni caso, di avere quantomeno una immagine fedele dei procedimenti con esito positivo. Va precisato inoltre che il sopra menzionato *database* è entrato in uso solo nell'anno 2017, mentre per gli anni precedenti è stato tenuto un registro cartaceo. I dati anteriori al 2017 contenuti in tale registro sono stati progressivamente riportati nel *database*, che però, a tutt'oggi, potrebbe non risultare completo.

La ricerca è stata articolata in due fasi:

(A) la prima è stata dedicata alla selezione dei dispositivi che prevedevano l'estinzione del reato per esito positivo della MAP, emessi negli anni 2016, 2017 e 2018 dai giudici competenti del Tribunale di Como;

(B) la seconda è stata dedicata alla estrazione e disaggregazione dei dati relativi ai seguenti fattori:

- I. percentuale di sentenze di proscioglimento per esito positivo della MAP rispetto alla totalità dei casi gestiti dalla Sezione Dibattimento;

⁸ Le ulteriori informazioni rilevanti per l'indagine sono state reperite direttamente dai dispositivi cartacei di estinzione del reato per esito positivo della MAP.

- II. tipologia di reato commesso;
- III. nazionalità, genere ed età dei destinatari della misura;
- IV. durata media del lavoro di pubblica utilità;
- V. durata media della sospensione del procedimento.

I dati raccolti, analizzati e disaggregati, sono stati in un secondo tempo elaborati in forma di grafici, al fine di poter offrire una rappresentazione sintetica delle rilevanze empiriche raccolte, dotata di maggiore immediatezza rispetto ad una tabella numerica.

All'analisi *quantitativa* è seguita una valutazione *qualitativa* della prassi dell'istituto, conclusasi con alcune riflessioni circa l'opportunità di riforme idonee a potenziare l'effettività ed efficacia della MAP.

1.5. Ipotesi di lavoro.

Il lavoro di ricerca, fondato sull'incrocio del dato *normativo* e di quello *empirico* intende verificare, nei limiti del possibile e con la consapevolezza che i dati riguardano il solo territorio di competenza del Tribunale di Como, il grado di rispondenza della MAP agli obiettivi politico-criminali che ne hanno sollecitato l'adozione. Le ipotesi di lavoro hanno ad oggetto la declinazione dell'effettività della MAP rispetto alla deflazione, alla risocializzazione del destinatario della misura e alla riparazione a favore delle vittime di reato.

2. Le coordinate normative della messa alla prova.

La disciplina della MAP per adulti è distribuita tra il codice di rito (artt. 464-*bis* – 464-*novies* e 657-*bis*) e il codice penale (artt. 168-*bis* – 168-*quater*).

Accostandosi in modo prudente al paradigma della *restorative justice*, tramite la MAP il legislatore italiano ha fatto filtrare all'interno del sistema penale componenti estranee alla sua secolare logica ritorsiva a contenuto afflittivo, realizzando un incrocio tra la prospettiva strettamente *punitiva* – evidente nell'obbligo per il soggetto sottoposto alla prova di svolgere il lavoro di pubblica utilità – e quella *restorative*⁹, tangibile nell'esperibilità della mediazione e nella logica comunitario-inclusiva di gestione del conflitto che, come si osserverà *infra*, permea l'istituto in commento.

Tale ambivalenza si riflette nella natura ibrida, ad un tempo sostanziale e processuale, della MAP.

⁹ EUSEBI (2019), p. 1693 ss. osserva come la MAP ricomprenda “sia profili di penalità prescrittiva, sia profili di interazione relazionale (potremmo dire, di *restorative justice* in senso stretto)” e individua nell'istituto “una risposta al reato di tipo progettuale – fondata su un programma individualizzato che non esiga l'ingresso in carcere”. Sul concetto di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, v. TUMMINELLO (2011).

La logica riparativa viene infatti “inoculata” nella risposta al reato attraverso il duplice canale del diritto processuale – qui in modo espresso e perciò autoevidente – e del diritto sostanziale, in modo implicito:

(i) il diritto processuale attribuisce alle prescrizioni compensativo-riparatorie che caratterizzano il programma di trattamento e alla possibilità di esperire percorsi di mediazione un ruolo operativo: quello di consentire la sospensione dell’*iter* giudiziario;

(ii) il diritto sostanziale fa filtrare la logica riparativa attraverso la dimensione della *non* punibilità¹⁰, che assolve così una funzione di “rottura della centralità del modello repressivo di composizione del conflitto sociale”¹¹: il positivo espletamento del percorso di messa alla prova determina, infatti, l’estinzione del reato (art. 168-ter, co. 2, c.p.). L’idea parrebbe quella di una “sanzione agita dal suo destinatario”¹²: il programma di trattamento cui l’imputato si sottopone prevede una pluralità di prescrizioni che, se correttamente adempiute, assurgono al rango di “controvalore idoneo a compensare il disvalore oggettivo e soggettivo del fatto”¹³, elidendo, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’esigenza punitiva. Attraverso la MAP il legislatore sembra, in definitiva, aprire “la strada alla categoria (e agli istituti) della *non* punibilità quale contrassegno tecnico dell’*extrema ratio* come principio”¹⁴.

Come anticipato, la puntuale ricostruzione normativa e dogmatica dell’istituto in commento esula dagli scopi del presente scritto¹⁵. Nondimeno, appare in via preliminare

¹⁰ Sul concetto di *non* punibilità quale “categoria [...] tendenzialmente attratta in chiave teleologica sotto il principio di sussidiarietà”, v. DONINI (2001), p. 1035 ss.; DONINI (2003), p. 378 ss.; DONINI (2011), p. 889 ss.

¹¹ PIERGALLINI (2006), p. 1660.

¹² DONINI (2013), p. 1207. Più recentemente, in relazione ai concetti di pena agita e subita, v. M. DONINI (2020), pp. 389 ss.

¹³ PIERGALLINI (2006), p. 1661. La dinamica della *non* punibilità quale premio per l’espletamento di condotte riparatorie è stata oggetto di ampie riflessioni dottrinali. Sul tema sembrano potersi distinguere quattro principali filoni esegetici. Una prima interpretazione individua nella *non* punibilità e nella *minor* punibilità un fenomeno di riconoscimento dell’avvenuta degradazione dell’illecito per effetto della condotta riparatoria: la *non* e la *minor* punibilità troverebbero la propria *ratio*, segnatamente, nel principio di sussidiarietà in concreto (v. in part. DONINI (2001), p. 1035 ss. e in part. p. 1044). Nell’opinione di una seconda lettura, la *non* punibilità e la *minor* punibilità a fronte di condotte riparatorie costituirebbero la realizzazione del c.d. principio di *controffensività*: le condotte *post-factum* esprimerebbero cioè un significato antitetico a quello offensivo manifestato dalla condotta criminosa e ne compenserebbero così, pur tardivamente, il disvalore. In quest’ottica, la *non* e la *minor* punibilità costituirebbero un’esplicazione del diritto penale quale strumento teleologicamente orientato alla tutela dei beni giuridici (v. in part. RUGA RIVA (2002), p. 442). Una terza corrente vede nelle condotte riparatorie lo strumento adottato da un legislatore che, alle prese con un diritto penale disorientato ed iper-esteso, sceglie di sfruttare la questione della punibilità come “merce di scambio” per rimediare all’ineffettività della sanzione (v. in part. ASTROLOGO (2009), pp. 170-172 e DI MARTINO (1999), pp. 54-55). Infine, una quarta corrente individua nelle condotte riparatorie un fenomeno di penalità *prescrittiva* o più precisamente uno strumento per il cui tramite la pena potrebbe assumere le forme di un *progetto* sviluppato *ad hoc* in considerazione dell’offesa e della rottura delle relazioni sociali determinate dal reato (così EUSEBI (2019); cfr. anche DOVA (2017), pp. 257-258).

¹⁴ Alla lettera, DONINI (2013), p. 1207.

¹⁵ La bibliografia sul punto è copiosa: si vedano, tra gli altri, BOVE (2014); LANZA (2017); TRIGGIANI (2014). Per un’analisi di taglio empirico-criminologico dell’istituto, v. altresì BINIK *et al.* (2018), pp. 16-31, nonché, con riferimento alla MAP minorile, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [La sospensione del](#)

necessario ripercorrere sinteticamente le coordinate normative rilevanti rispetto agli obiettivi di verifica empirica esplicitati: in primo luogo, pertanto, si procederà alla ricognizione dei limiti applicativi, oggettivi e soggettivi, della MAP, i quali regolano la potenzialità deflativa e la platea di utenti dell'istituto in commento; successivamente, l'attenzione si sposterà sui contenuti indefettibili e facoltativi del programma di trattamento, cuore della misura sospensiva nel quale si nascondono le potenzialità risocializzanti e *restorative* della stessa.

Occorre dunque partire dai limiti all'operatività dell'istituto. A differenza di quanto accaduto nel rito minorile, nel caso della messa alla prova per gli adulti l'esigenza di ricercare un punto di equilibrio tra la volontà di dar spazio alle potenzialità risocializzanti e riparative dell'istituto e quella di fronteggiare le pressanti istanze securitarie provenienti dall'opinione pubblica ha determinato l'inserimento di stringenti preclusioni oggettive e soggettive alla fruibilità della misura¹⁶. Il risultato del bilanciamento tra le opposte esigenze menzionate è rappresentato, segnatamente, dall'art. 168-*bis* c.p., che prevede limiti di applicabilità della MAP di tipo sia *quantitativo* che *qualitativo*.

Il primo e più evidente limite oggettivo è contenuto nel primo comma della norma, il quale – prevedendo che la prova può essere disposta unicamente per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – detta il perimetro generale di applicabilità della MAP. In seconda battuta, il primo comma della disposizione in esame prevede l'applicabilità della MAP, altresì, ad un circoscritto novero di delitti individuati tramite rinvio all'art. 550, co. 2, c.p.p. Una terza preclusione – di taglio pseudo-criminologico – è data, infine, dal disposto del comma 5 dell'art. 168-*bis* c.p., il quale vieta la proponibilità dell'istanza a coloro che siano stati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero delinquenti per tendenza.

Così concepito, lo spettro operativo della MAP si trova dunque a convergere con quello di una pluralità di istituti presenti nel nostro sistema penale e aventi capacità deflativa: laddove la pena detentiva concretamente irrogata non sia superiore a quattro anni, infatti, il condannato può ambire all'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354; il cui limite si estende a sei anni nel caso di condanna da eseguire nei confronti di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309)¹⁷ o, ricorrendone i presupposti, alla detenzione domiciliare (art. 47-*ter* l. 354/1975). Un significativo fattore di

[processo e messa alla prova \(art. 28 D.P.R. 448/88\). Anno 2019](#), Roma, 2020 (ultimo accesso maggio 2021).

¹⁶ SANNA (2015), p. 1264, nt. 8, sottolinea come la sussistenza di istanze generalpreventive alla base dell'inserimento di stringenti limiti oggettivi di accesso alla misura sia testimoniata dai lavori parlamentari e, in particolare, dalle preoccupazioni espresse nell'Aula del Senato dal Relatore On. Casson, di fronte ad un emendamento volto a far coincidere l'area dell'istituto con quella della clausola di esclusione *ex art* 280, co. 2, c.p.p., riguardante reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (cfr. Senato della Repubblica, *Resoconto stenografico Assemblea, Seduta del 21 gennaio 2014*, p. 33, disponibile sul sito del Senato).

¹⁷ Notano tale convergenza, tra gli altri, BARTOLI R. (2014), p. 661.; LANZA (2017), p. 214 e PULITO (2014), p. 82.

convergenza/sovrapposizione si registra, altresì, con l'istituto della sospensione condizionale della pena (artt. 163 ss. c.p.).

In punto di capacità risolutiva del problema del sovraffollamento carcerario, pertanto, la MAP parrebbe essere condannata, *ab origine*, all'inefficienza: le delimitazioni poste all'operatività della *probation* per adulti la rendono infatti, già in astratto, inidonea ad apportare un contributo deflativo ulteriore rispetto a quello fornito da istituti già operativi al momento della sua introduzione.

Venendo ora ai contenuti della MAP, va subito precisato come gli obblighi cui il sottoposto a *probation* può soggiacere siano, per così dire, suscettibili di molteplici formalizzazioni, dovendo essere concretamente definiti, ai sensi dell'art. 464-*bis* c.p.p., in un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Il combinato disposto dell'art. 168-*bis* c.p. e dell'art. 464-*bis* c.p.p. consente di ricostruire il seguente profilo di prescrizioni e opportunità rispettivamente imposte e offerte al soggetto sottoposto a MAP:

a) *obblighi a contenuto relazionale*, volti a promuovere condotte prosociali (l'affidamento dell'imputato al servizio sociale; il coinvolgimento di quest'ultimo, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; lo svolgimento di attività di volontariato);

b) *obblighi a contenuto sanzionatorio* (la prestazione di lavoro di pubblica utilità);

c) *obblighi limitativi della libertà* (l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, ovvero relative alla dimora, alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali);

d) *obblighi a contenuto latamente riparatorio* (gli impegni che l'imputato assume al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, tra cui il risarcimento del danno e le restituzioni);

e) *opportunità* di intraprendere un percorso di mediazione con la persona offesa.

L'articolato normativo lascia trasparire alcune significative aperture al paradigma della giustizia riparativa: aldilà dell'emblematica possibilità di intraprendere, durante il periodo di prova, percorsi di mediazione con la persona offesa, l'*ensemble* descritto fa altresì spazio a logiche comunitario-inclusive di gestione del conflitto.

Attraverso l'istituto della messa alla prova, la gestione delle conseguenze del reato non è più oggetto di esclusiva preoccupazione del processo penale, ma entra in condivisione, *in primis*, con il reo e la comunità¹⁸. Sotto la supervisione dell'organo giudicante – il quale, ai sensi degli artt. 464-*quater* e 464-*quinquies* c.p.p., dovrà valutare l'idoneità del programma di trattamento, disporne le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie e vigilare sull'eventuale necessità di variazioni al programma 'in corso

¹⁸ Sulle potenzialità del modello comunitario-inclusivo di gestione della giustizia penale, v. BARGEN *et al.* (2018), p. 54.

d'opera' – la gestione delle conseguenze del reato viene parzialmente “esternalizzata”: essa diviene un fenomeno relazionale, che ricade, *in primis*, sugli uffici di esecuzione penale esterna (da qui in avanti, UEPE), i quali, ai sensi dell'art. 141-ter disp. att. c.p.p., si fanno carico di espletare il complesso di attività d'indagine funzionale all'elaborazione del programma di trattamento e di relazionare periodicamente al giudice in ordine agli sviluppi positivi o negativi del destinatario della misura registrati durante il periodo di messa alla prova. In secondo luogo, la gestione del conflitto viene fatta ricadere sulla comunità, rappresentata da tutte le strutture, gli enti e le istituzioni chiamati a curare il percorso terapeutico, risarcitorio, restitutorio, lavorativo, di volontariato – in altre parole, il percorso di risocializzazione – dell'autore di reato o a favorirne l'accesso ai servizi di giustizia riparativa. L'impegno richiesto alle diverse realtà territoriali coinvolte nella implementazione della MAP fa di queste ultime veri e propri “attori sociali”¹⁹ nel percorso di reinserimento e recupero intrapreso dal soggetto in prova.

Così caricati, nella MAP, di un ruolo attivo nell'affrontare le conseguenze del reato, reo e comunità – *in primis*, ma anche la vittima, qualora sussistano le condizioni per un suo coinvolgimento tramite percorsi di mediazione – hanno l'occasione di riappropriarsi parzialmente della gestione del conflitto²⁰. La logica tradizionalmente adottata nella gestione degli effetti del reato, imperniata sull'utilizzo del processo penale quale strumento di accertamento della verità giudiziale, viene accantonata per far posto a un *modus operandi* diversamente costruito e orientato, il quale preferisce la scommessa sul futuro comportamentale dell'imputato alla ricerca di una verità giudiziale assoluta ma cristallizzata sul passato. L'interruzione della ricerca della verità, il sacrificio della compiutezza del giudizio e della sua capacità accertativa vengono accettati come contropartita per un potenziale guadagno *futuro* in termini di risocializzazione del soggetto e di riparazione nei confronti della vittima. Ne risulta un concetto di verità *dinamico*, più simile alla *alétheia* greca (etimologicamente *disvelamento*) che non alla *veritas* latina, intesa quale granitica certezza²¹. La non contestazione degli addebiti da parte dell'imputato consente di evitare una pena privativa della libertà e di costruire, viceversa, un *impegno di libertà*, il quale, in ultima analisi, è la sostanza della MAP.

3. Analisi quantitativa dei dati sulla messa alla prova relativi al Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018.

Così tratteggiata la fisionomia della *probation* per adulti, si può procedere all'analisi *quantitativa* e *qualitativa* della prassi applicativa dell'istituto nell'orizzonte spazio-temporale rappresentato dalla prassi del Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018.

¹⁹ Sul ruolo della comunità quale attore sociale nel percorso di reinserimento del reo, si veda MANNOZZI (2003), p. 63.

²⁰ CHRISTIE (1977), p. 1 ss.

²¹ Per le considerazioni su *alétheia* e *veritas* cfr. PEPE (2020), pp. 105 ss.

4. Percentuale applicativa dell'istituto e analisi dei reati dichiarati estinti per esito positivo della prova.

Negli anni 2016, 2017 e 2018, la Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Como ha emesso complessivamente 5.532 dispositivi (di proscioglimento o di condanna); di questi, 322 attestano l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Non è dato stabilire, basandoci sui dati a cui è stato possibile avere accesso (tramite il database e la documentazione cartacea precedentemente descritta), quale sia la percentuale di MAP con esito positivo rispetto al numero complessivo di richieste presentate e accolte e neppure quanti siano i casi gestiti dalla Sezione Dibattimento per i quali, in astratto, si sarebbe potuta richiedere la MAP. Quest'ultimo tipo di dati avrebbe consentito di valutare il favore che concretamente incontra l'istituto rispetto alle ipotesi di reato per le quali sarebbe applicabile.

È stato però possibile rapportare il numero di MAP con esito positivo al totale dei casi gestiti dalla Sezione Dibattimento, che in termini percentuali rappresenta il 5,8%, come emerge dalla Figura 1.





Figura n. 1: Percentuale dei procedimenti gestiti con MAP e caratterizzati da esito positivo rispetto alla totalità dei casi trattati dalla Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Como tra il 2016, il 2017 e il 2018.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

Onde consentire una miglior leggibilità, i risultati dell'analisi sono stati scomposti in tre distinti istogrammi. Ciascun grafico consente di cogliere con immediatezza quanti sono stati, per ogni anno del triennio considerato, i reati gestiti attraverso la MAP dal Tribunale di Como e caratterizzati da epilogo positivo: ad esempio, i procedimenti per il reato di cui al n. 1 sull'asse delle ascisse – art. 334 c.p., *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa* – conclusi con sentenza di proscioglimento per esito positivo della MAP sono stati due: uno nel 2016, uno nel 2017, nessuna fattispecie di


sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro risulta essere stata gestita attraverso la MAP e aver avuto esito positivo nel 2018²².



- | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Art. 334 c.p. | 8. Art. 371-bis c.p. | 15. Art. 479 c.p. | 22. Art. 494 c.p. |
| 2. Art. 336 c.p. | 9. Art. 378 c.p. | 16. Art. 480 c.p. | 23. Art. 495 c.p. |
| 3. Art. 337 c.p. | 10. Art. 388 c.p. | 17. Art. 482 c.p. | 24. Art. 497 c.p. |
| 4. Art. 341-bis c.p. | 11. Art. 392 c.p. | 18. Art. 483 c.p. | 25. Art. 497-bis c.p. |
| 5. Art. 348 c.p. | 12. Art. 473 c.p. | 19. Art. 485 c.p. | 26. Art. 527 c.p. |
| 6. Art. 349 c.p. | 13. Art. 474 c.p. | 20. Art. 489 c.p. | 27. Art. 570 c.p. |
| 7. Art. 367 c.p. | 14. Art. 477 c.p. | 21. Art. 491 c.p. | 28. Art. 571 c.p. |


Figura n. 2.1.: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

²² Dai dati raccolti risultano essere stati dichiarati estinti per esito positivo della MAP, tra gli altri, i delitti di cui agli artt. 479, 495, 572 e 611 c.p. i cui limiti edittali di pena eccedono, per vero, quelli individuati dall'art. 168-bis, co. 1, c.p. per l'applicabilità dell'istituto. La ricerca di ulteriori spiegazioni sul punto è tuttavia, allo stato, resa impossibile dalle limitazioni all'accesso alla cancelleria del Tribunale di Como legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



29. Art. 572 c.p.	36. Art. 610 c.p.	43. Art. 639 c.p.	50. Art. 697 c.p.
30. Art. 574 c.p.	37. Art. 611 c.p.	44. Art. 640 c.p.	51. Art. 699 c.p.
31. Art. 582 c.p.	38. Art. 612 c.p.	45. Art. 641 c.p.	52. Art. 707 c.p.
32. Art. 590 c.p.	39. Art. 614 c.p.	46. Art. 642 c.p.	53. Art. 712 c.p.
33. Art. 594 c.p.	40. Art. 624 c.p.	47. Art. 646 c.p.	54. Art. 727 c.p.
34. Art. 595 c.p.	41. Art. 633 c.p.	48. Art. 648 c.p.	
35. Art. 609 c.p.	42. Art. 635 c.p.	49. Art. 687 c.p.	

Figura n. 2.2.: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.



55. art. 171 l. 633/41	62. Art. 116 d. lgs. 285/92	69. Art. 76 d.p.r. 445/2000
56. art. 2 l. 895/67	63. Art. 186 d. lgs. 285/92	70. Art. 31 d.p.r. 380/2001
57. art. 70 d.p.r. 633/72	64. Art. 187 d. lgs. 285/92	71. Art. 256 d. lgs. 152/2006
58. art. 282 d.p.r. 43/73	65. Art. 189 d. lgs. 285/92	72. Art. 2087 c.c.
59. Art. 2 l. 463/83	66. Art. 22 d. lgs. 286/98	73. Art. 217 r.d. 267/1942
60. Art. 73 d.p.r. 309/90	67. Art. 5 d. lgs. 74/2000	74. Art. 4 l. 110/75
61. Art. 7 l. 386/90	68. Art. 10-bis d. lgs. 74/2000	

Figura n. 2.3: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

Per migliorare la leggibilità dei dati contenuti nelle figure 2.1, 2.2. e 2.3, si propone una chiave di lettura basata sull'aggregazione degli illeciti (oggetto dei dispositivi di estinzione del reato per esito positivo della MAP) in ragione del bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici.

Dall'analisi empirica è emerso, segnatamente, che le fattispecie positivamente gestite con MAP dal Tribunale di Como nel triennio 2016-2018 sono 74, così suddivisibili:

- a) fattispecie di legislazione speciale, 161 casi²³;

²³ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: art. 171 l. 633/41, 1 caso; Disposizioni per il controllo delle armi: art. 2 l. 895/67, 1 caso; Applicazione dell'imposta: art. 70 d.p.r. n. 633/72, 1 caso; Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali: art. 282 d.p.r. 43/73, 2 casi; Omesso versamento di contributi: art. 2 d.l. 463/83, 3 casi; Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: art. 73 d.p.r.309/90, 7 casi; Inosservanza di sanzioni amministrative accessorie in tema di assegni bancari: art 7 l. 386/90, 3 casi; Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore: art. 116 d. lgs. 285/92, 5 casi; Guida sotto l'influenza dell'alcool: art 186 d. lgs. 285/92, 86 casi; Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: art 187 d. lgs.

- b) delitti contro il patrimonio, 73 casi²⁴;
- c) delitti contro la persona, 57 casi²⁵;
- d) delitti contro la fede pubblica, 48 casi²⁶;
- e) delitti contro la pubblica amministrazione, 26 casi²⁷;
- f) delitti contro la famiglia, 10 casi²⁸;
- g) delitti contro l'amministrazione della giustizia, 7 casi²⁹;
- h) contravvenzioni di polizia, 6 casi³⁰;

285/92, 9 casi; Comportamento in caso di incidente: Art 189 d. lgs. 285/92, 5 casi; Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato: Art. 22 d. lgs. 286/98, 3 casi; Omessa dichiarazione: Art. 5 d. lgs. 74/2000, 1 caso; Omesso versamento di ritenute dovute o certificate: Art. 10-*bis* d. lgs. 74/00, 5 casi; Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: art. 76 d.p.r. 445/2000 in rel. all'art. 483 c.p., 1 caso; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali: art. 31 d.p.r. 380/2001 in rel. all'art. 44, co. 1, lett. b), 1 caso; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: Art 256 d. lgs. 152/06, 2 casi; Tutela delle condizioni di lavoro: art. 2087 c.c. in rel. all'art. 590, co. 3, c.p., 2 casi; Bancarotta semplice: art. 217 r.d. 267/1942, 7 casi; Porto di armi od oggetti atti ad offendere, art. 4 l. 110/1975, 16 casi.

²⁴ Furto: art. 624 c.p., 35 casi; Invasione di terreni o edifici: art. 633 c.p., 3 casi; Danneggiamento: art. 635 c.p., 8 casi; Deturpamento e imbrattamento di cose altrui: art. 639 c.p., 1 caso; Truffa: art. 640 c.p., 7 casi; Insolvenza fraudolenta: art. 641 c.p., 1 caso; Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona: art. 642 c.p., 1 caso; Appropriazione indebita: art. 646 c.p., 2 casi; Ricettazione: art. 648 c.p., 15 casi.

²⁵ Lesione personale: art 582 c.p., 21 casi; Lesioni personali colpose: art 590 c.p., 8 casi; Ingiuria: art. 594 c.p., 7 casi; Diffamazione: art. 595 c.p., 1 caso; Perquisizione e ispezione personali arbitrarie: art. 609 c.p., 1 caso; Violenza privata: art. 610 c.p., 1 caso; Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato: art. 611 c.p., 1 caso; Minaccia: art 612 c.p., 16 casi; Violazione di domicilio: art. 614 c.p., 1 caso.

²⁶ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: art 473 c.p., 2 casi; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: art 474 c.p., 2 casi; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative: art 477 c.p., 11 casi; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: art. 479 c.p., 4 casi; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: art. 480 c.p., 1 caso; Falsità materiale commessa dal privato: art. 482 c.p., 11 casi; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: art 483 c.p., 6 casi; Falsità in scrittura privata: art 485 c.p., 2 casi; Uso di atto falso: art 489 c.p., 1 caso; Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito: art 491 c.p., 1 caso; Sostituzione di persona: art 494 c.p., 2 casi; Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: art. 495 c.p., 2 casi; Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati: art. 497 c.p., 2 casi; Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: art 497-*bis* c.p., 1 caso.

²⁷ Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa: art 334 c.p., 2 casi; Violenza e minaccia a un pubblico ufficiale: art. 336 c.p., 1 caso; Resistenza a un pubblico ufficiale: art 337 c.p., 11 casi; Oltraggio a pubblico ufficiale: art 341-*bis* c.p., 6 casi; Esercizio abusivo di una professione: art. 348 c.p., 2 casi; Violazione di sigilli: art. 349 c.p., 4 casi.

²⁸ Violazione degli obblighi di assistenza familiare: art 570 c.p., 6 casi; Abuso dei mezzi di correzione o disciplina: art. 571 c.p., 2 casi; Maltrattamenti contro familiari e conviventi: art. 572 c.p., 1 caso; Sottrazione di persone incapaci: art 574 c.p., 1 caso.

²⁹ Simulazione di reato: art 367 c.p., 2 casi; False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale: art 371-*bis* c.p., 2 casi; Favoreggiamento personale: art 378 c.p., 1 caso; Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: art. 388 c.p., 1 caso; Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: art. 392 c.p., 1 caso.

³⁰ Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita: art. 687 c.p., 1 caso; Detenzione abusiva di armi: art 697 c.p., 1 caso; Porto abusivo di armi: art. 699 c.p., 1 caso; Possesso ingiustificato di chiavi

i) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, 2 casi³¹.

I dati ricavati permettono dunque di osservare quanto segue rispetto ai 390 reati dichiarati estinti per esito positivo della MAP tra il 2016 e il 2018³²:

- nel 41,3% dei casi, si tratta di ipotesi delittuose previste dalla legislazione speciale – segnatamente, nel 22,05% (86 casi) si tratta del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’art 186 d. lgs. 285/92;
- nel 18,7%, si tratta di delitti contro il patrimonio;
- nel 14,6%, si tratta di delitti contro la persona;
- nel 12,3%, si tratta di delitti contro la fede pubblica;
- nel 6,7%, si tratta di delitti contro la pubblica amministrazione;
- nel 2,6%, si tratta di delitti contro la famiglia;
- nell’1,8%, si tratta di delitti contro l’amministrazione della giustizia;
- nell’1,5%, si tratta di contravvenzioni di polizia;
- nello 0,5%, si tratta di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

La figura seguente esprime in forma di grafico le percentuali sopra indicate.




Figura n. 3: percentuali di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al tipo di reato commesso.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

La disaggregazione dei dati in relazione alla tipologia di reato commesso permette di desumere che la MAP ha avuto, nel contesto spazio-temporale di riferimento, un’applicazione ad ampio spettro: attraverso l’istituto è stato infatti possibile gestire una gamma eterogenea di reati.

alterate o di grimaldelli: art. 707 c.p., 1 caso; Acquisto di cose di sospetta provenienza: art. 712 c.p., 1 caso; Abbandono di animali art. 727 c.p., 1 caso.

³¹ Atti osceni: art. 527 c.p., 2 casi.

³² La somma totale dei reati dichiarati estinti (390) è più elevata rispetto al numero dei dispositivi analizzati (322) poiché talvolta la MAP è stata richiesta in via cumulativa in relazione a più ipotesi di reato.

Volendo individuare le macro-tipologie di reato più frequentemente gestite con MAP, queste sono: (i) fattispecie *extra codicem* (41,3% – si noti peraltro che il 22,05% delle MAP in quest’ambito è relativo al delitto di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’art 186 d. lgs. 285/92); (ii) delitti contro il patrimonio (18,7% dei casi); (iii) delitti contro la persona (14,6% dei casi).

5. Profilo personologico dei destinatari dell’istituto.

L’istituto della messa alla prova, in linea con il volto costituzionale degli strumenti sanzionatori a più riprese plasmato dal Giudice delle Leggi³³, privilegia, per struttura e finalità, la prospettiva della risocializzazione del soggetto che vi si sottopone³⁴.

Al fine di verificare la rispondenza dell’istituto a tale obiettivo di politica criminale, è perciò apparso utile un approfondimento circa il profilo personologico dei destinatari della misura. Si proporranno, di seguito, i dati relativi alla nazionalità, al genere e all’età dei soggetti che hanno positivamente portato a termine il percorso di MAP nel contesto del Tribunale di Como nell’arco del triennio 2016-2018.

5.1. Nazionalità.

Il dato relativo alla nazionalità dei soggetti che hanno concluso con esito positivo il percorso di MAP³⁵ è stato preso in considerazione potendo rappresentare un indice in base al quale valutare se le opportunità di accesso all’istituto siano egualitarie.

In proposito, si è riscontrato che:

- nel 2016 sono stati emessi 66 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della MAP, che hanno avuto come destinatari 55 persone di origine italiana e 11 persone di origine straniera;

³³ Il riferimento è, in particolare, a Corte Cost., 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia, “i principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa» della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018)”.

³⁴ Cfr. Corte Cost., 21.2.2018 (dep. 27.4.2018), n. 91, Pres. Lattanzi, Red. Lattanzi, laddove si osserva che la messa alla prova è un “istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” (Cass., sez. un., n. 36272 del 2016)”.

³⁵ Il dato è stato analizzato in coerenza con i parametri di analisi del Ministero della Giustizia. V. i dati statistici relativi a [Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari – Situazione al 28 febbraio 2021](#), disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021).

- nel 2017 sono stati emessi 108 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della MAP, che hanno avuto come destinatari 92 persone di origine italiana e 16 persone di origine straniera;

- nel 2018 sono stati emessi 148 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della MAP, che hanno avuto come destinatari 124 persone di origine italiana e 24 persone di origine straniera.

Nell'arco del triennio considerato, i soggetti di origine italiana che hanno ottenuto una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della MAP sono dunque stati 271, i soggetti stranieri 51.

Traducendo la grandezza numerica in dato in percentuale, si può affermare che l'84,1% dei 322 procedimenti conclusi con l'estinzione del reato per esito positivo della MAP ha riguardato soggetti italiani, il 15,9% invece soggetti di origine straniera.

La figura seguente offre la visualizzazione grafica di quanto illustrato in cifre:




Figura n. 4: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto alla nazionalità dei fruitori della misura.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

A fronte di tali percentuali occorre chiedersi per quali motivi il numero di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP riguardante soggetti italiani risulti più elevato di quello concernente soggetti stranieri. Potrebbe essere utile, al riguardo, un confronto con la percentuale di stranieri calcolata rispetto alla popolazione carceraria nazionale³⁶.

³⁶ Una linea di indagine esperibile ma non praticata, anche per le limitazioni di accesso al Tribunale di Como dovute alle restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19, avrebbe dovuto avere ad oggetto il confronto tra accesso alla MAP e opzione per il pieno dibattimento o per i riti differenziati, da condurre rispetto a nazionalità, genere ed età degli indagati/imputati. È stato pertanto optato per un confronto tra i dati relativi alla MAP e quelli disponibili relativi alla popolazione carceraria e agli adulti in area penale esterna.

Al 31 dicembre 2018, su un totale di 59.655 detenuti, 20.255 – cioè il 33,9% – sono di origine straniera³⁷; se si considera che il numero degli stranieri in Italia, alla medesima data, è pari a 4.996.158 persone (e cioè all’8,4% della popolazione residente)³⁸ si potrebbe dedurre che il tasso di criminalità perpetrata da stranieri superi di molto quella posta in essere da cittadini italiani³⁹.

In realtà, tuttavia, una simile conclusione sarebbe affrettata, perché si porrebbe in termini *assoluti*, mancando di considerare una pluralità di fattori. Analizzando la maggior concentrazione di stranieri nelle carceri italiane, attenta dottrina osserva infatti come all’origine del fenomeno si ponga non necessariamente una maggiore tendenza a delinquere⁴⁰ di questi ultimi, bensì il surplus di difficoltà da parte degli stranieri ad accedere alle misure alternative al carcere⁴¹. Spesso, infatti, gli stranieri non hanno i mezzi economici per potersi permettere una difesa tecnica diversa da quella d’ufficio e, altrettanto di frequente, non si trovano nelle condizioni di poter ottenere le misure in questione, essendo privi di un domicilio idoneo o di un lavoro stabile.

La tesi proposta appare in linea con il dato relativo alla nazionalità dei soggetti presi in carico dagli UEPE nazionali per l’espletamento di misure di comunità (misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive, misure di sicurezza, lavoro di pubblica utilità e messa alla prova) o per lo svolgimento da parte degli operatori sociali di indagini prodromiche all’applicazione, alla modifica o alla revoca di tali misure: su un totale di 93.887 persone assegnate agli UEPE in Italia alla data del 31 dicembre 2018, 76.936 sono italiani – l’81,9 % – e 16.951 sono stranieri – il 18,1%⁴².

Declinando tali considerazioni nel campo della MAP applicata nel Tribunale di Como, un’ipotesi che potrebbe spiegare il più elevato numero di italiani che hanno positivamente fruito della misura potrebbe dunque risiedere nella maggiore difficoltà per i soggetti stranieri di essere assistiti da un difensore che rappresenti all’indagato/imputato la possibilità di adire la misura sospensiva e si adoperi affinché ciò accada. Si consideri, in proposito, che la presentazione di un’istanza di MAP implica un impegno significativo in termini di tempo ed energie: essa impone di fornire all’UEPE

³⁷ I dati al 31 dicembre 2018, presi a riferimento in ragione dell’arco temporale considerato dall’indagine (2016-2018) appaiono in linea con quelli riferiti al 28 febbraio 2021: a quest’ultima data, su un totale di 53.697 detenuti, 17.306 – circa il 32,2% – sono di origine straniera. Cfr. i dati sul [sito del Ministero della Giustizia](#) (ultimo accesso maggio 2021).

³⁸ I dati al riguardo sono disponibili sul sito [Tuttitalia](#) (ultimo accesso maggio 2021).

³⁹ PALAZZO (2016), p. 1.

⁴⁰ Sui fattori predisponenti la ipercriminalizzazione degli stranieri, v. MELOSSI (2008), pp. 9-23; cfr. anche MARZO (2013), pp. 737-770. Sui fattori culturali e sul ruolo dei meccanismi di controllo v. FORTI (2000), p. 465. In chiave sociologica, v. MANCINI (2019), pp. 347-358.

⁴¹ Cfr. PALAZZO (2016), p. 2.

⁴² Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 1 aprile 2019, p. 8, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021). I dati appaiono sostanzialmente analoghi a quelli aggiornati al 15 febbraio 2021: su un totale di 105.846 persone assegnate agli UEPE in Italia a quest’ultima data, 86.760 sono italiani – quasi l’82% – e 19.086 sono invece stranieri – circa il 18%, v. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 22 febbraio 2021, p. 9, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021).

tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'elaborazione del programma di trattamento, tra cui l'attestazione di un ente che si dichiari disponibile ad accogliere il sottoposto alla prova per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità⁴³.

In via ipotetica, inoltre, si potrebbe ulteriormente considerare che quelle stesse difficoltà economico-sociali che potrebbero limitare l'accesso alla misura sospensiva nei confronti di indagati e imputati stranieri sarebbero altresì suscettibili di influire negativamente sul corso di un percorso di MAP già avviato.

Se l'ipotesi si rivelasse fondata, la possibilità concreta di fruizione della MAP non potrebbe dirsi realmente paritaria. Ciò comporterebbe un duplice ordine di effetti, entrambi negativi: un ridotto numero di *probation* disposte nei confronti di stranieri e una conseguentemente elevata percentuale di stranieri in carcere, che ulteriormente alimenterebbe quella *fictio* di maggior tendenza a delinquere degli stranieri poc'anzi esplicita. La misura sospensiva si rivelerebbe, in definitiva, più difficilmente accessibile proprio per quelle categorie di persone che forse più necessiterebbero di occasioni di reinserimento sociale.

5.2. Genere.

Oltre alla nazionalità, anche il genere dei soggetti sottoposti a *probation* è suscettibile di fornire indicazioni in merito al profilo personologico degli utenti della misura e alle possibilità di accesso alla stessa, da leggere in relazione alla più generale modesta percentuale di criminalità femminile.

Negli anni indicati, la MAP risulta così distribuita:

- nel 2016, sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 61 uomini e 5 donne;
- nel 2017 sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 96 uomini e 12 donne;
- nel 2018 sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 132 uomini e 16 donne.

Nell'arco dei tre anni in esame, dunque, dei 322 procedimenti di MAP conclusi con esito positivo 289 riguardano uomini e 33 concernono invece donne. La percentuale femminile è pari al 10,2% dei casi.

Il grafico che segue raffigura in forma sintetica il rapporto tra i dati percentuali sopra richiamati.

⁴³ V. le considerazioni di BOVE (2015), pp. 16-17 e BARTOLI L. (2015), pp. 1769-1770.




Figura n. 5: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al genere dei soggetti.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

Dinanzi alla netta minoranza di sentenze di proscioglimento per esito positivo della MAP emesse nei confronti di donne, la ricerca di possibili spiegazioni del fenomeno ha preso le mosse, anche in questo caso, da un confronto del dato locale con quello – pur non pienamente sovrapponibile – nazionale, relativo al genere dei soggetti in carico presso gli UEPE nazionali per l’espletamento di percorsi di MAP alla data del 31 dicembre 2018. Su un totale di 15.144 persone sottoposte alla MAP in Italia a tale data, 12.893 sono uomini e 2.251 sono donne, secondo un dato percentuale relativo a queste ultime pari al 14,9%⁴⁴.

L’esigua percentuale di donne prosciolte dal Tribunale di Como per esito positivo della MAP apparirebbe dunque in linea con la limitata percentuale di donne sottoposte a MAP a livello nazionale.

Se tuttavia parametrato al più ampio panorama della popolazione carceraria nazionale – laddove, su un totale di 59.655 detenuti al 31 dicembre 2018, 2.576 persone sono di sesso femminile⁴⁵ – il dato percentuale delle donne che hanno concluso positivamente un percorso di MAP (10,2%) autorizzato nel Circondario del Tribunale di Como appare più che doppio rispetto alla percentuale di detenute (4,3%).

⁴⁴ Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 1 aprile 2019, p. 5, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021). I dati al 31 dicembre 2018 non si discostano significativamente da quelli aggiornati al 15 febbraio 2021: su un totale di 18.936 persone sottoposte alla MAP in Italia a quest’ultima data, 15.882 sono uomini e 3.054 sono donne: la percentuale relativa a queste ultime è dunque pari al 16,12%, v. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 22 febbraio 2021, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, p. 6 (ultimo accesso maggio 2021).

⁴⁵ V. i [dati](#) disponibili sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021). I dati appaiono in linea con [quelli disponibili al 28 febbraio 2021](#), secondo cui, su un totale di 53.697 detenuti, 2.252 sono di sesso femminile (ultimo accesso maggio 2021).

Le più elevate percentuali di donne che ivi hanno positivamente esperito la MAP (10,2%) e che hanno usufruito della MAP a livello nazionale al 31 dicembre 2018 (14,9%) rispetto a quella delle detenute nei penitenziari italiani alla medesima data (4,3%) inducono a formulare una pluralità di ipotesi: è possibile che il fenomeno trovi spiegazione nella constatazione criminologica secondo cui si riscontrano sia una minor tendenza a delinquere delle donne rispetto agli uomini, sia la commissione da parte di queste ultime di reati meno gravi⁴⁶ e pertanto più ampiamente suscettibili di essere gestiti con MAP; ancora, si può ipotizzare che le donne abbiano una maggior propensione a richiedere la MAP, evitando in tal modo il rischio del processo e di una condanna a pena eventualmente custodiale; infine che la MAP venga loro più largamente accordata, secondo l'ipotesi che tende a spiegare il divario tra criminalità maschile e femminile anche in base all'atteggiamento *indulgenziale* da parte delle agenzie del controllo formale⁴⁷. Tali ipotesi richiederebbero una verifica *ad hoc* estranea, tuttavia, al perimetro di questa indagine.

5.3. Età.

Come ultimo aspetto del quadro personologico dei destinatari della MAP occorre soffermarsi sull'età dei soggetti fruitori della misura.

Al tale scopo, si è ritenuto di suddividere i soggetti che hanno positivamente concluso la MAP in cinque fasce d'età, volte a verificare in modo più approfondito l'incidenza dell'istituto tra i giovani adulti e gli adulti – criminologicamente, i soggetti con la maggior tendenza a delinquere⁴⁸ – raggruppando invece i fruitori più anziani della misura:

- fascia 1: età compresa fra 18 e 29 anni;
- fascia 2: età compresa fra 30 e 39 anni;
- fascia 3: età compresa fra 40 e 49 anni;
- fascia 4: età compresa fra 50 e 59 anni;
- fascia 5: età compresa fra 60 e oltre i 60 anni.

I dati rilevati possono essere tabulati come segue:

FASCIA D'ETÀ	2016	2017	2018
18-29 anni	20	24	28
30-39 anni	17	31	35
40-49 anni	15	25	36
50-59 anni	6	13	33
60 anni e oltre	8	15	16

Tabella n. 1: numero di MAP nel triennio 2016-2018 suddivise per fasce di età dei soggetti sottoposti alla prova.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

⁴⁶ Così PONTI e MERZAGORA BETSOS (2008), p. 236.

⁴⁷ Atteggiamento ricordato, tra gli altri, da PONTI (1999), p. 305.

⁴⁸ PONTI e MERZAGORA BETSOS (2008), p. 233.

È dunque possibile rilevare come, nell'arco dei tre anni osservati, i soggetti che hanno positivamente usufruito della messa alla prova siano così distribuiti, in base alla fascia d'età:

- i soggetti tra 18 e 29 anni sono stati 72, dunque il 22,4% del totale;
- i soggetti tra 30 e 39 anni sono stati 83, quindi il 25,8%;
- i soggetti tra 40 e 49 anni sono stati 76, quindi il 23,6%;
- i soggetti tra 50 e 59 anni sono stati 52, dunque il 16,1%;
- i soggetti tra 60 anni ed oltre sono stati 39, dunque il 12,1%.

Si propone, qui di seguito, il relativo grafico riassuntivo.




Figura n. 6: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto all'età dei soggetti.

Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

I dati appaiono sostanzialmente in linea con quelli relativi ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018, erano complessivamente in carico presso gli UEPE nazionali. Delle 93.887 persone gestite dagli UEPE a tale data, emerge che:

- i soggetti tra 18 e 29 anni erano 17.940, pari al 19,1%;
- i soggetti tra 30 e 39 anni erano 23.684, pari al 25,2%;
- i soggetti tra 40 e 49 anni erano 24.414, pari al 26%;
- i soggetti tra 50 e 59 anni erano 17.331 pari al 18,5%;
- i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 10.518, pari all'11,2%⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 1 aprile 2019, p. 10, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021). I dati al 31 dicembre 2018 sono in linea con quelli disponibili al 15 febbraio 2021. A quest'ultima data, delle 105.846 persone gestite dagli UEPE:

- i soggetti tra 18 e 29 anni sono 19.538, pari al 18,5%;
- i soggetti tra 30 e 39 anni sono 25.600, pari al 24,2%;
- i soggetti tra 40 e 49 anni sono 26.920, pari al 25,4%;
- i soggetti tra 50 e 59 anni sono 20.397, pari al 19,3%;

Volendo confrontare ancora una volta la realtà della MAP comasca con il più ampio panorama della popolazione penitenziaria nazionale, si può osservare, rispetto al totale di 59.655 detenuti presenti al 31 dicembre 2018 nelle carceri italiane, la seguente distribuzione per fasce d'età:

- i soggetti tra 18 e 29 anni erano 11.758, pari al 19,7%;
- i soggetti tra 30 e 39 anni erano 17.324, pari al 29,04%;
- i soggetti tra 40 e 49 anni erano 15.894, pari al 26,6%;
- i soggetti tra 50 e 59 anni erano 9.962, pari al 16,7%;
- i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 4.705 pari al 7,9%⁵⁰.

In tutti e tre gli scenari sopra prospettati – quello dei soggetti che hanno concluso con esito positivo la MAP concessa dal Tribunale di Como nel triennio 2016-2018, quello dei soggetti in carico presso gli UEPE italiani al 31 dicembre 2018 e quello dei detenuti presenti nel 2018 nei penitenziari italiani – la fascia di età maggiormente rappresentata è quella che va dai 30 ai 49 anni.

La congruenza di tali dati potrebbe, in ipotesi, costituire il sintomo di una maggior tendenza a delinquere nella fascia d'età considerata, in linea con la considerazione di stampo criminologico secondo cui la delittuosità è un fenomeno prevalente nelle classi più giovani e di età media⁵¹.

6. Durata media della sospensione del procedimento e del lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità costituisce un contenuto indefettibile del programma di trattamento elaborato ai fini della MAP. Al fine di individuare compiutamente le organizzazioni presso cui gli imputati sottoposti a MAP possono adempiere a tale prescrizione, il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha previsto la necessità di stipulare convenzioni *ad hoc* con i singoli enti ospitanti. A causa, tuttavia, dell'ampia platea di richiedenti la MAP e dell'esigua disponibilità di strutture disposte

-
- i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 13.391, pari al 12,6%;

cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, [Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati](#), 22 febbraio 2021, p. 11, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021).

⁵⁰ I dati sono stati rielaborati a partire da quelli [forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2018](#) (ultimo accesso maggio 2021). Il Ministero precisa, a margine, che dal computo sono stati esclusi 12 detenuti la cui età non è stata rilevata. Come si può vedere, i dati non si discostano significativamente da quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2020, secondo cui, rispetto al totale di 53.364 detenuti presenti nel 2020 nelle carceri italiane:

- i soggetti tra 18 e 29 anni erano 9.497 pari al 17,8%;
- i soggetti tra 30 e 39 anni erano 15.250, pari al 28,6%;
- i soggetti tra 40 e 49 anni erano 14.476, pari al 27,1%;
- i soggetti tra 50 e 59 anni erano 9.504 pari al 17,8%;
- i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 4.630 pari all'8,6%;

dati disponibili sul [sito del Ministero della Giustizia](#) (ultimo accesso maggio 2021). Anche in questo caso, nell'analisi si precisa che dal computo sono stati esclusi 7 detenuti la cui età non è stata rilevata.

⁵¹ V., sul punto, PONTI e MERZAGORA BETSOS (2008), p. 233.

ad accogliere i soggetti sottoposti a *probation*, nella prassi di molti uffici giudiziari la prestazione lavorativa viene svolta presso enti non convenzionati⁵².

La raccolta dei dati relativi al lavoro di pubblica utilità, in quanto prescrizione con funzione di cerniera tra la realtà giudiziaria e quella della fattibilità operativa della MAP – dipendendo l'accesso alla misura anche dalla concreta disponibilità sul territorio di enti che seguano lo svolgimento dell'obbligatoria prestazione lavorativa – è perciò apparsa rilevante.

La durata di sospensione del procedimento è stata riportata nella maggioranza ma non nella totalità dei dispositivi del Tribunale di Como verificati: l'analisi di questo dato e la conseguente determinazione della durata media della sospensione dei procedimenti in esame sconta dunque alcuni margini di imprecisione.

Nel 2016 le sospensioni sono oscillate fra i 3 mesi e i 12 mesi, con una media di 6 mesi e mezzo circa. Il dato è identico per il 2017: il margine di oscillazione è il medesimo, così come la media. La situazione non pare poi significativamente mutare nel 2018, in cui il margine di oscillazione allarga leggermente la forbice fra 1 e i 15 mesi e la media si aggira attorno ai 6 mesi.

Un ancor più rilevante limite di leggibilità empirica sconta, invece, l'analisi della durata media del lavoro di pubblica utilità.

Dall'analisi dei dispositivi relativi all'anno 2016 in cui questo dato è indicato – solamente 19 – si è ricavato che le ore di lavoro di pubblica utilità svolte dal sottoposto alla prova sono oscillate fra 30 per il programma più breve e 300 per quello più lungo, per una media di circa 129 ore.

Il dato del 2017 viene reso ai fini di completezza ma non può essere considerato attendibile, poiché dei 108 dispositivi esaminati solamente tre indicano le ore di lavoro di pubblica utilità svolte (complice l'entrata in uso, presso il Tribunale di Como, di un modello prestampato da utilizzare per la redazione del dispositivo, che non contempla l'indicazione delle ore di lavoro di pubblica utilità svolte ma solo della durata della sospensione del procedimento). Per il 2017, il dispositivo che prevede il minor numero indica 60 ore di lavoro di pubblica utilità svolte, quello che ne prevede il maggior numero segnala 240 ore svolte, per una media di 180 ore totali.

Anche il dato relativo all'anno 2018 appare impreciso poiché su 148 dispositivi solamente 14 recano indicazione del numero di ore di lavoro di pubblica utilità svolte: il dispositivo che ne indica di meno riporta 60 ore, quello che ne indica di più, 360, per una media di 142 ore.

I dati a disposizione appaiono pertanto insufficienti per poter formulare ipotesi di lettura specifiche. Informazioni quantitative e qualitative in merito alla prescrizione lavorativa sarebbero nondimeno state fondamentali per poter valutare l'incidenza della disponibilità di enti ospitanti sulle possibilità di accesso alla MAP, nonché l'eventuale sussistenza di criteri di commisurazione della misura – innegabilmente in parte sanzionatoria – dei lavori di pubblica utilità.

⁵² BOVE (2015), p. 17.

7. Conclusioni.

Al termine dell'indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nell'ambito del Tribunale di Como è possibile trarre alcune conclusioni che, sebbene riferite a una realtà circoscritta, consentono valutazioni di carattere più generale.

Dinanzi alla complessa fisionomia e al polifunzionalismo della MAP, la presente indagine è stata guidata dalla volontà di far luce su un interrogativo: la realtà operativa dell'istituto concretizza gli obiettivi di politica criminale che ne hanno determinato l'adozione? È bene riprendere, a questo punto, la tassonomia degli obiettivi politico-criminali sottolineati in fase di ipotesi del lavoro, riassumibili in obiettivi *di sistema* e obiettivi *orientati sulla persona*.

Nell'ambito dei primi, è stato considerato fondamentale il contenimento della popolazione carceraria; nell'ambito dei secondi si collocano invece la *risocializzazione* del soggetto sottoposto alla prova e la *riparazione* nei confronti della persona offesa.

L'esame dei dati raccolti ha fornito risposte parziali ma, si ritiene, nondimeno significative.

Prendendo le mosse dalla riflessione circa l'effettività dell'istituto in termini di *deflazione carceraria*, si può osservare che se, da un lato, l'analisi dei reati dichiarati estinti per esito positivo della MAP ha mostrato uno spettro applicativo della misura molto ampio, dall'altro lato, anche qualora tali reati non fossero stati gestiti con MAP e si fosse dato corso all'*iter* giudiziario, difficilmente l'epilogo processuale sarebbe consistito nell'esecuzione di una pena detentiva. Come rilevato⁵³, infatti, l'ambito applicativo della MAP è sovrapponibile a quello di una pluralità di istituti che avrebbero comunque evitato, nei casi presi in esame, il ricorso alla pena detentiva: il riferimento è alla sospensione condizionale della pena, all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

Il contributo della MAP al contenimento della popolazione carceraria appare pertanto stretto nelle maglie dei limiti di tipo *oggettivo*, come lo "sbarramento" per l'applicabilità della misura costituito dai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, e *soggettivo*, qual è il divieto di seconda concessione della misura, che ne circoscrivono l'operatività. Un più rilevante effetto di deflazione carceraria richiederebbe l'applicabilità della misura a reati connotati da limiti edittali più elevati o, meglio – e ciò soprattutto ai fini della esperibilità di percorsi di mediazione che della MAP rappresentano un elemento qualificante – a una tipologia di illeciti selezionati per le caratteristiche criminologiche e non necessariamente in ragione della cornice edittale superiore, per i quali, viceversa, l'applicazione di una pena detentiva appare generalmente probabile. Un'indicazione di metodo al riguardo potrebbe utilmente venire dal confronto tra la prassi della MAP per gli adulti e quella utilizzata in ambito minorile⁵⁴.

⁵³ V., *supra*, § 2.

⁵⁴ Cfr. al riguardo: BUCCELLATO (2012), pp. 49-76; cfr. anche l'analisi statistica dei dati della MAP per i minorenni proposta da TOTARO (2015), pp 81-92.

Valorizzando, in particolare, il parametro della previsione espressa della possibilità di ricorrere alla mediazione reo-vittima, si potrebbero inserire tra i reati suscettibili di essere gestiti attraverso la MAP quelli che hanno le caratteristiche criminologiche e vittimologiche per essere mediati: una rapina o un'estorsione o una tentata violenza sessuale che, per le concrete modalità di realizzazione, per l'occasionalità del comportamento e/o per il danno cagionato si collocherebbero in una fascia di offensività decisamente bassa rispetto al tipo penale potrebbero, ad esempio, essere gestite attraverso la MAP, analogamente a quanto accade in ambito minorile.

Un altro dato rilevante in punto di capacità deflativa dell'istituto è quello relativo alla nazionalità delle persone che hanno esperito con successo il percorso di MAP disposto dal Tribunale di Como: dall'analisi empirica emerge una netta prevalenza di cittadini italiani (84,1%). Dinanzi a tale evidenza percentuale, si è ipotizzato che il fenomeno della minor fruizione della MAP da parte degli stranieri possa risiedere nelle difficoltà di matrice socioeconomica che essi incontrano sia nell'accedere a una difesa tecnica qualificata, sia nel rispettare le condizioni minime necessarie per poter beneficiare della MAP. Se tale ipotesi si rivelasse fondata, ne deriverebbe non solo un'applicabilità potenzialmente ineguale dell'istituto ma, altresì, una compressione delle capacità deflative dello stesso: gli stranieri continuerebbero in prevalenza a scontare una pena carceraria, nonostante la presenza di soluzioni alternative, tanto semplicemente quanto fatalmente a causa dell'indisponibilità di mezzi e risorse, perpetuando in tal modo l'ampiezza della forbice nella presenza di cittadini italiani e stranieri all'interno degli istituti di pena.

Passando ora alle finalità della MAP orientate alla persona, occorre vedere quali indicazioni sia possibile desumere dall'indagine empirica effettuata. Pur essendo nata nel segno della lotta al sovraffollamento carcerario, la MAP per adulti è un istituto dalle potenzialità ben più ricche, rispondente a istanze di *risocializzazione* del soggetto sottoposto alla prova e, come già detto, di *riparazione* materiale e simbolica (quest'ultima resa possibile dai percorsi di giustizia riparativa esperibili) nei confronti della persona offesa.

Valutare l'efficacia dell'istituto in termini di *risocializzazione* di coloro che hanno positivamente concluso un percorso di MAP e di *riparazione* nei confronti delle vittime è tuttavia piuttosto complesso.

Anzitutto, un'analisi degli effetti della MAP in termini di *risocializzazione* richiederebbe lo sviluppo di linee di ricerca ulteriori, di carattere *longitudinale*: sarebbe necessario, in particolare, verificare se i soggetti che hanno concluso con esito positivo la MAP nel circondario del Tribunale di Como nel triennio 2016-2018 abbiano commesso, nel triennio successivo, nuovi reati: un buon margine di valutazione sarebbe dato dall'analisi di un arco di tempo più lungo, che copra almeno i cinque anni successivi al completamento della MAP con esito positivo. Ciò permetterebbe di valutare meglio l'effetto di contenimento della recidiva prodotto dalla misura.

Il metro di paragone andrebbe peraltro ponderato con attenzione. Non dovrebbe essere, come invece si potrebbe immaginare, quello relativo a soggetti che hanno scontato pene detentive (stante, a monte, la dismisura tra il grado di offensività dei reati commessi). Sarebbe piuttosto opportuno valutare comparativamente le potenzialità

della MAP in termini di risocializzazione – almeno nel significato minimo di riduzione della recidiva – in raffronto a istituti dall’ambito di operatività analogo: una linea di ricerca potrebbe ad esempio avere ad oggetto la comparazione tra il comportamento di soggetti che hanno fruito della MAP e quello di soggetti che hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena o che sono stati affidati in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 1, dell’ordinamento penitenziario. Con la precisazione che, per un’analisi più accurata, andrebbero comparati soggetti che hanno commesso reati analoghi quanto al profilo di offensività (soprattutto in relazione al bene giuridico).

Un ulteriore profilo di indagine potrebbe, in particolare, avere ad oggetto il rapporto tra MAP e affidamento in prova al servizio sociale per verificare se l’operatività di una misura avviene a scapito dell’altra: questo consentirebbe di verificare se, per ottenere un reale effetto deflativo, non occorra limitare le sovrapposizioni tra misure extramurarie o semicustodiali. L’operatività irrisoria delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ormai “fagocitate” da altri istituti con analoghi requisiti applicativi, insegna che le alternative alla sanzione penale dovrebbero avere tendenzialmente un ambito applicativo differenziato o solo parzialmente sovrapponibile.

Sempre in relazione all’effettività della MAP in termini di *risocializzazione* occorre riprendere la questione della fruibilità in concreto della misura su base etnica. Al riguardo, una prima osservazione muove dalla constatazione del minor accesso all’istituto da parte degli stranieri per le ragioni sopra ipotizzate. Qualora tali ipotesi si rivelassero fondate, ne risulterebbe una scarsa applicazione della misura proprio nei confronti di quelle persone che, da un lato, più necessitano di occasioni di reinserimento sociale – se si considera che il fattore etnico già a monte costituisce un possibile ostacolo in termini di eque possibilità lavorative e di agevole inserimento sociale – e, dall’altro lato, subiscono dall’esecuzione di pene detentive un surplus di stigmatizzazione che inverte la teoria dell’*intersezionalità* relativa ai fattori di discriminazione⁵⁵.

Quanto all’effettività della MAP in termini di *riparazione* nei confronti della persona offesa, una valutazione al riguardo non è stata possibile per carenza di informazioni presenti nei fascicoli esaminati. Dai dispositivi esaminati non emerge, infatti, il contenuto prescrittivo del programma di trattamento, nel quale potrebbero trovarsi tracce di un eventuale invito a intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Non sono neppure riportati epiloghi di percorsi di giustizia riparativa ai quali le parti hanno partecipato. La previsione normativa espressa di poter mediare con la persona offesa nell’ambito della MAP e, per converso, la mancanza di riferimenti documentali a percorsi di *restorative justice* effettivamente intrapresi, porta a concludere come la componente di giustizia riparativa dell’istituto sia rimasta, per gli anni esaminati, priva di effettività.

Le ragioni potrebbero essere molteplici e avere carattere sia pratico-operativo, sia culturale. Tra le prime spicca l’assenza di un centro di giustizia riparativa tale da garantire l’espletamento di mediazioni o di altri percorsi di *restorative justice*, nel territorio di riferimento del Tribunale di Como. Tra le seconde si potrebbe ipotizzare una

⁵⁵ Cfr., in argomento, BELLO (2020).

scarsa sensibilizzazione della magistratura e dei servizi della giustizia in relazione alle pratiche di giustizia riparativa, che peraltro appare poco plausibile in un territorio in cui, da tempo, molteplici sono le iniziative scientifiche, culturali e sociali che si fondano sui principi e sui valori della giustizia riparativa⁵⁶.

Comprendere le reali ragioni del mancato ricorso a percorsi di giustizia riparativa è peraltro essenziale al fine di valutare gli interventi correttivi necessari onde garantire la sussistenza delle precondizioni di operatività della giustizia riparativa sopra sinteticamente richiamate.

In conclusione, quanto emerso dall'analisi empirica effettuata e dalle relative valutazioni qualitative circa la prassi della MAP presso il Tribunale di Como induce a guardare con favore a un innalzamento dei limiti edittali di operatività della misura e all'eventuale integrazione dei limiti applicativi di carattere *oggettivo* e *soggettivo* della MAP con un criterio di carattere *tipologico* che, in base alla natura dell'offesa, identifichi in modo puntuale i reati in relazione ai quali consentire l'applicabilità dell'istituto⁵⁷. Tale opzione, infatti, estendendo l'operatività della MAP anche a reati più severamente puniti in astratto, ma particolarmente suscettibili di essere gestiti mediante gli strumenti della *restorative justice* non solo contribuirebbe alla realizzazione dell'obiettivo della *deflazione* carceraria ma, altresì, ben risponderebbe a quelle istanze di *risocializzazione* e di *riparazione* nei confronti della persona offesa dal reato che hanno accompagnato, sin dall'inizio, l'introduzione della MAP anche per la gestione della criminalità degli adulti.

⁵⁶ Si pensi al "Progetto COnTatto. Trame riparative nella comunità", finanziato da Fondazione CARIPLLO volto a introdurre l'approccio riparativo in diverse realtà di Como e circondario (quartieri disagiati, terzo settore, scuola) anche grazie al supporto del CeSGReM (Centro Studi sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione) dell'Università degli Studi dell'Insubria, disponibile sulla pagina del [Centro studi sulla giustizia riparativa e la mediazione - CeSGReM | Università degli studi dell'Insubria](#) (ultimo accesso maggio 2021). Il Progetto COnTAtto è disponibile sul sito del [Progetto COnTatto – trame riparative nella comunità](#) (ultimo accesso maggio 2021).

⁵⁷ L'indicazione trova conferma nella [Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435](#) elaborata dalla Commissione di studio presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia (ultimo accesso maggio 2021) (in part. pp. 69 ss.).

Bibliografia.

ASTROLOGO, Annamaria (2009): *Le cause di non punibilità. Un percorso tra nuovi orientamenti interpretativi e perenni incertezze dogmatiche* (Bologna, Bononia University Press).

BELLO, Barbara Giovanna (2020): *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società* (Milano, Franco Angeli).

BARGEN, Catherine, EDWARDS, Alan, HARTMAN, Matthew, HASLETT, Jennifer, LYONS, Aaron (2018): [*Serving Crime Victims through Restorative Justice. A Resource Guide for Leaders and Practitioners*](#) (Edmonton, Alberta Restorative Justice Association).

BARTOLI, Laura (2015): "Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova", *Cassazione penale*, 5, pp. 1755-1774.

BARTOLI, Roberto (2014): "La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?", *Diritto penale e processo*, 6, pp. 661-674.

BINIK, Oriana, CORNELLI, Roberto, DOVA, Massimiliano, ZAMBURLINI, Annalisa (2018): "La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano", *Rassegna italiana di criminologia*, 1, pp. 16-31.

BOVE, Valeria (2014): *Messa alla prova per adulti: una prima lettura della l. 67/2014*, (Scandicci, Scuola Superiore della Magistratura).

BOVE, Valeria (2015): "[Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?](#)", *Diritto penale contemporaneo*, 22 dicembre, pp. 1-18.

BUCCELLATO, Ninfa (2012): "I dati della mediazione penale minorile. L'esperienza di 'monitoring-in net'", in *Quaderni dell'osservatorio sulla devianza minorile in Europa. 1° Rapporto sulla mediazione penale minorile* (Roma, Gangemi), pp. 49-76.

CESARI, Claudia (2009): "Sub art. 28", in GIOSTRA, Glauco (editor): *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988* (Milano, Giuffrè) pp. 341-396.

CHRISTIE, Nils (1977): "Conflicts as property", *British Journal of Criminology*, 17(1), 1977, pp. 1-15.

Di MARTINO, Alberto (1999): *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena* (Milano, Giuffrè).

DONINI, Massimo (2001): “Non punibilità e idea negoziale”, *L’indice Penale*, 3, pp. 1035-1061.

DONINI, Massimo (2003): *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia* (Padova, Cedam).

DONINI, Massimo (2011): *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi* (Torino, Giappichelli), pp. 889-950.

DONINI, Massimo (2013): “Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1162-1218.

DONINI, Massimo (2020): “Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato”, in BONDI, Alessandro, FIANDACA, Giovanni, FLETCHER, George P., MARRA, Gabriele, STILE, Alfonso Maria, ROXIN, Claus, VOLK, Klaus, (eds.), *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 389-424.

DOVA, Massimiliano (2017): *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria* (Torino, Giappichelli).

EUSEBI, Luciano (2019): “La sospensione del procedimento con messa alla prova tra rieducazione e principi processuali”, *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1693-1700.

FORTI, Gabrio (2000): *L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale* (Milano, Cortina).

LANZA, Enrico (2017): *La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflattivo* (Milano, Giuffrè).

MANCINI, Letizia (2019): “Teorie critiche del diritto. Riflessioni su diritto e migrazioni”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 347-358.

MANNOZZI, Grazia (2003): *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale* (Milano, Giuffrè).

MARZO, Mauro (2013): “Immigrazione clandestina e criminalità”, in DE LUCA, Ruben, MACRÌ, Concetta, ZOLI, Barbara (eds.), *Anatomia del crimine in Italia* (Giuffrè, Milano), pp. 737-770.

MELOSSI, Daniele (2008): “Il giurista, il sociologo e la “criminalizzazione” dei migranti: che cosa significa “etichettamento” oggi?”, *Studi sulla questione criminale*, 3, pp. 9-23.

PALAZZO, Francesco (2016): “[Immigrazione e criminalità. Una lettura di dati statistici](#)”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 ottobre, pp. 1-4.

PALAZZO, Francesco (2017): “Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: *de lege lata* e *de lege ferenda*”, *Politica del diritto*, 2, pp. 349-362.

PALIERO, Carlo Enrico (1990): “Il principio di effettività nel diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 430-544.

PEPE, Laura (2020): *La voce delle sirene. I Greci e l’arte della persuasione* (Roma-Bari, Laterza).

PIERGALLINI, Carlo (2006): “Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva”, in DOLCINI, Emilio, PALIERO, Carlo Enrico (eds.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci* (Milano, Giuffrè), pp. 1653-1705.

Ponti, Gianluigi (1999), *Compendio di criminologia*, (Milano, Raffaello Cortina Editore).

PONTI, Gianluigi, MERZAGORA BETSOS, Isabella (2008): *Compendio di criminologia* (Milano, Raffaello Cortina Editore).

PULITO, Lorenzo (2014): “Presupposti applicativi e contenuti della misura”, in TRIGGIANI, Nicola (editor), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto* (Torino, Giappichelli), pp. 77-108.

RUGA RIVA, Carlo (2002): *Il premio per la collaborazione processuale* (Milano, Giuffrè).

SANNA, Alessandra (2015): “L’istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?”, *Cassazione penale*, 3, pp. 1262-1279.

TOTARO, Maria Stefania (2015): “La sospensione del processo e messa alla prova: l’analisi statistica dei dati”, *Nuove esperienze di giustizia minorile e di comunità, unico*, pp. 81-92.

TRIGGIANI, Nicola (2014): *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto* (Giappichelli, Torino).

TUMMINELLO, Lucia (2011): *Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed equità* (Milano, Giuffrè).